

**DIRETTIVA 2014/77/UE DELLA COMMISSIONE****del 10 giugno 2014****recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. La direttiva 98/70/CE stabilisce specifiche ecologiche e metodi di analisi per la benzina e il combustibile diesel immessi in commercio.
2. Tali metodi fanno riferimento a determinate norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Poiché, a seguito del progresso tecnico, il CEN ha sostituito tali norme con altre nuove, è opportuno aggiornare i riferimenti a tali norme contenuti negli allegati I e II della direttiva 98/70/CE.
3. Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato per la qualità dei carburanti istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 98/70/CE è modificata come segue:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 228:2012. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 228:2012 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»

b) il testo della nota 6 è sostituito dal seguente:

«Altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2012.»

2) all'allegato II, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«I metodi di prova sono quelli indicati nella norma EN 590:2013. Gli Stati membri possono adottare metodi analitici specifici in sostituzione della norma EN 590:2013 qualora sia dimostrato che essi garantiscono almeno la stessa accuratezza e lo stesso livello di precisione del metodo analitico che sostituiscono.»

<sup>(1)</sup> GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.

